REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE

DI MUSICA

DEL R. ALBERGO DEI POVERI

E STABILIMENTI DA ESSO DIPENDENTI

NAPOLI
TIPOGRAFIA NEL REALE ALBERGO DEI POVERI
DIRETTA DA STANISLAO DE LELLA
1873





REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE

DI MUSICA

DEL R. ALBERGO DEI POVERI

E STABILIMENTI DA ESSO DIPENDENTI





NAPOLI
TIPOGRAFIA NEL REALE ALBERGO DEI POVERI
DIRETTA DA STANISLAO DE LELLA
1873

TITOLO I.

Disposizioni generali

ART. 1.

Le scuole musicali del R. Albergo dei Poveri sono divise in scuole della Casa centrale e scuole dell'Ospizio dei ciechi.

Nelle prime si studiano strumenti da fiato, armonia e contrappunto, partizione di banda e canto corale; nelle seconde si studiano strumenti da fiato e da corda.

ART. 2.

Il corso dell'insegnamento dura sei anni. Nel primo anno si studiano elementi, scrittura e lettura musicale; nel 2°, 3°, 4° e 5° si fa studio progressivo dell'istrumento; nel 6° scuola di perfezionamento. Coloro, come i ciechi, che rimangono nell'Albergo oltre il 6° anno, al 7° esercitano le funzioni di maestri ripetitori, se ve ne è bisogno.

Si potrà sempre, in seguito agli esami annuali, quando l'alunno non abbia fatto sufficiente profitto, ordinare dal Direttore generale, con l'approvazione del Governo del Pio Luogo, la ripetizione dell'anno scolastico per quello alunno.

ART. 3.

L' anno scolastico per le scuole di musica comincerà il 5 novembre e terminerà in settembre, nel quale mese cominceranno gli esami finali di passaggio, classe per classe, per ciascuna delle quali sarà destinato dal Governatore delegato il giorno e l'ora.

ART. 4.

Avranno luogo nel corso dell' anno scolastico tre privati esperimenti trimestrali degli studi fatti nelle scuole di musica, i quali esami saranno a cura del direttore generale della musica.

ART. 5.

Le vacanze saranno quelle segnate nel Calendario scolastico per la provincia di Napoli e non altre.

ART. 6.

Tutti gli allievi della scuola di musica, dovranno anche apprendere un mestiere, onde, perdendo un giorno i denti o una gamba, abbiano altro onesto mezzo per guadagnarsi un pane.

ART. 7.

Chiunque insegni o sovraintenda alle scuole, o ne dipenda, non potrà essere fornitore di alcun genere per le scuole medesime, nè amministrare il danaro che debba spendersi per esse, nè far da mezzano nei negozii che

alle stesse si riferiscano, nè, eccetto il direttore, proporre di scegliere questo o quel negozio.

TITOLO II.

Del Direttore generale della musica

ART. 8.

All'autorità, direzione e vigilanza del direttore generale, sotto la dipendenza del Governo locale, è affidato l'insegnamento musicale di tutte le scuole dell'Albergo e degli Stabilimenti riuniti, sì di uomini, che di donne.

ART. 9.

Dipenderanno dal direttore generale gli altri direttori degli Stabilimenti riuniti, tutti i maestri delle diverse classi musicali, strumentali e vocali, d'armonia e contrappunto, non che gl'impiegati addetti esclusivamente alle scuole di musica.

ART. 10.

Spetta al direttore della musica:

a) Destinare gli alunni alle diverse classi;

b) Rimuoverli, se non abbiano attitudine per un istrumento, e passarli ad altra classe, ovvero congedarli dalla scuola di musica, qualora mostrino di non avere attitudine a tale arte, col consenso, in quest' ultimo caso, del Governatore delegato e dopo essersi inteso il parere della Commissione di arti e mestieri;

c) Riferire al Governo, col quale egli solo ha diretta corrispondenza, le mancanze di disciplina commesse dai

maestri, alunni, ed altri impiegati dipendenti dal direttore generale, le quali portino punizione.

ART. 11.

Sulla proposta che verrà fatta dai singoli maestri, il direttore generale sceglierà il più adatto metodo d'insegnamento, per ciascuna delle classi elementari, strumentali, corali, d'armonia e contrappunto, la quale scelta sarà convalidata con l'approvazione del Governatore delegato, nè potrà essere seguita da alcun mutamento, se non dopo un anno di esperimento e con deliberazione del Governatore stesso.

ART. 12.

Il direttore generale sceglierà tutta la musica che si dovrà eseguire in pubblici concerti, da strumenti a soli, banda dell'Albergo, orchestra dei ciechi e scuola corale, come pure quella per le private esercitazioni degli alunni.

A nessuno quindi sarà lecito portare musica o farla eseguire senza il permesso in iscritto del direttore generale.

ART. 13.

Il direttore riceverà le domande che saranno fatte per pubblici concerti o per altre simili circostanze e le sottoporrà all'approvazione del Governatore delegato.

Egli nulla potrà fare che non sia espresso fra le sue attribuzioni nel regolamento, senza la detta approvazione.

ART. 14.

In caso d'infermità o d'assenza del direttore generale

subentrerà a rappresentarlo interinalmente per la direzione generale il direttore della musica dei ciechi e per la direzione speciale delle scuole della casa centrale il professore di armonia e contrappunto. L'uno e l'altro non potranno provvedere che, sotto la propria responsabilità, ai soli affari urgenti.

TITOLO III.

Del Direttore dell' Ospizio dei Ciechi

ART. 15.

Il direttore avrà l'obbligo :

a) D'invigilare all'insegnamento musicale ed ai maestri di musica dell'Ospizio per l'esatto adempimento dei loro doveri e per l'esecuzione dei regolamenti;

b) Di concertare almeno due volte la settimana l'orchestra e dirigerla nei pubblici concerti;

c) Di distribuire gli alunni nelle diverse classi secondo i bisogni di un'orchestra completa.

Egli corrisponderà direttamente col direttore generale per tutto ciò che riguarda affari e bisogni musicali.

Saranno alla sua immediazione l'archivista conservatore degl'istrumenti e gli altri impiegati addetti esclusivamente alla scuola di musica dell'Ospizio dei ciechi.

In affari urgenti di disciplina, si potrà dirigere al Comandante dell' Ospizio per gli opportuni provvedimenti, facendone però rapporto al direttore generale.

TITOLO IV.

Del Direttore della Banda

ART. 16.

Il direttore della Banda:

a) Sarà tenuto a concertare la banda tre volte la settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, all'ora che verrà stabilita dai superiori;

b) Sarà obbligato ad istruire nella partizione e direzione di banda quegli alunni, che, dietro esperimento, venissero dal direttore generale riconosciuti idonei a studiare queste due discipline;

c) Dovrà in ciascun anno scolastico strumentare per uso della banda e per quegli strumenti consegnati nello specchietto della composizione di essa, almeno 12 pezzi di musica che saranno scelti dal direttore generale, lasciandone una copia all'archivio musicale dell'Albergo.

TITOLO V.

Dei Maestri.

ART. 17.

Tutti i maestri insegnanti dell'Albergo e Stabilimenti riuniti, sono obbligati a dare tre lezioni per ogni settimana, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, secondo l'orario stabilito dal regolamento interno.

ART. 18.

Tali lezioni saranno date nello stabilimento al quale i maestri furono destinati, salvo il caso di necessità, nel quale il direttore generale potrà ordinare che la lezione sia data a classi di altro Stabilimento.

ART. 19.

I maestri scriveranno il loro nome nel libro di presenza, presso la Direzione, per attestare la loro entrata ed uscita dalle scuole, donde non potranno andar via, se non dopo il segnale indicante che cessano le lezioni.

ART. 20.

Ogni maestro, compreso il direttore della Banda, terrà presso di sè un libretto di presenza per gli alunni della propria classe, nel quale segnerà lo studio, la condotta, le assenze e le mancanze disciplinari.

Nell'ultimo sabato di ogni mese, il professore si recherà dopo la lezione a fare rapporto in iscritto sull'andamento della classe al direttore generale.

ART. 21.

I maestri indicheranno al direttore generale, quali alunni possano prendere parte alla composizione della banda o dell'orchestra.

Corrisponderanno immediatamente col direttore per tutto ciò che riguarda affari, bisogni e servigi musicali.

TITOLO IV.

Degli alunni.

ART. 22.

Al cominciare di ciascun anno scolastico saranno ammessi alle scuole di musica quegli alunni che abbiano l'età di 12 anni compiuti, e che, dietro certificato medico, sieno dichiarati idonei a suonare uno strumento da fiato.

Sarà in facoltà degli alunni scegliere l' istrumento al quale più si sentono inclinati, purchè la classe non abbia raggiunto il numero massimo stabilito nell' appendice al regolamento.

TITOLO VII.

Dell' Archivista e Consegnatario.

ART. 23.

L' archivista custodirà la musica con onestà ed esattezza, collocandola in appositi scaffali con un numero d'ordine progressivo. All' uopo terrà un catalogo generale per ordine alfabetico secondo la iniziale del nome dell' autore.

ART. 24.

È espressamente vietato all' archivista di dare a leggere musica, o metterla fuori dell'archivio, senza il permesso scritto del direttore generale.

ART. 25.

Potranno i professori dell' Albergo e Stabilimenti riuniti e gli alunni andare a studiare nell' archivio ma non nelle ore di lezione e concerto, e previa licenza del direttore.

ART. 26.

Non sarà permesso ad alcuno, neppure al direttore generale, di portar fuori dell'Albergo e fuori dell'Ospizio dei Ciechi le partiture registrate nei rispettivi archivi. Il Direttore della musica può bensì ordinare che si portino fuori dell'archivio le partiture per i servizi musicali e concerti d'istruzione degli alunni, come pure per le pubbliche o private esecuzioni; ma finite queste, tutto dovrà essere immediatamente restituito all'archivista.

ART. 27.

Tutti coloro che per un caso qualunque perderanno, lacereranno o sciuperanno la musica loro consegnata con regolare permesso, saranno tenuti a pagarne immediatamente l'equivalente, oppure restituire all'archivio l'istessa opera, metodo o pezzo di musica nello stato in cui l'avevano ricevuto.

ART. 28.

L'archivista terrà un registro nel quale segnerà il nome degli alunni e de' professori che avranno ottenuto dal direttore il permesso di prendere a studiare la musica

fuori dell'archivio, non mai fuori dello Stabilimento. (V. art. 26), l'epoca della consegna di essa, e quella della restituzione, alligando al libro stesso, finchè le carte non sieno state restituite, le relative dichiarazioni di averle ricevute in buono stato. E farà rapporto al direttore generale, nel caso che le carte gli venissero restituite in cattivo stato, o non gli venissero restituite, elasse due settimane.

ART. 29.

L'archivista, nella sua qualità di consegnatario, è obbligato a curare che gli strumenti sieno ben conservati e sempre netti, ponendo attenzione a che gli alunni non li restituiscano sporchi o con saliva: e da essi potrà esigere che li puliscano, quando voglion restituirli in tale stato.

ART. 30.

Il consegnatario terrà apposito ed esatto registro degli istrumenti in generale, ed in altro registro segnerà il nome degli alunni che avranno ottenuto dal direttore licenza di tenere presso di sè lo strumento.

ART. 31.

Consegnerà e ritirerà giornalmente gli strumenti alle ore assegnate, vigilando attentamente che gli alunni li restituiscano puliti e non guasti.

ART. 32.

È vietato assolutamente al consegnatario di affidar gli

strumenti a chicchessia senza un ordine scritto dal direttore generale.

TITOLO VIII.

Domande e reclami

ART. 33.

Le domande o i reclami saranno sempre inoltrati per via gerarchica e non andranno al superiore che col visto del superiore intermedio fra chi scrive e quello cui la domanda è diretta.

La disubbidienza a tale prescrizione sarà considerata come mancanza di disciplina, e punita, qualunque sia la domanda o il reclamo, con le pene stabilite dal *Regolamento di disciplina*, per gli alunni; e pei professori o impiegati con la sospensione dello stipendio o salario da tre a dieci giorni.

ART. 34.

È parimente proibito di mandare lettere private al governatore delegato per altro tramite che per quello del direttore generale.

La disubbidienza a tale prescrizione è punita con pene disciplinari, se è imputabile ad un alunno; per gli stipendiati o salariati con la sospensione dello stipendio o salario da otto a quindici giorni.

ART. 35.

È anche vietato presentarsi ad un governatore senza

averne chiesto licenza al direttore, e per la inosservanza a questa prescrizione è comminata la stessa punizione.

Può, per altro, qualunque alunno o funzionario delle scuole domandare per via gerarchica di parlare privatamente al governatore delegato od al soprintendente, e, quando ne avrà ottenuta licenza, potrà esporre qualunque petizione o reclamo, sempre però in termini che non sappiano d' insubordinazione, o di mancanza di rispetto verso il superiore contro il quale si reclama.

TITOLO IX.

Punizioni dei Maestri

ART. 36.

Contro gl' insegnanti incolpati di negligenza, di trasgressione ai doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, e di fatti onde sia compromessa la loro riputazione o la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunziate le seguenti pene:

1. La censura del Consiglio di Amministrazione, la quale consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non sarà pronunciata che nel caso in cui sieno tornate vane le esortazioni del governatore delegato;

2. La sospensione dallo stipendio, la quale consiste, non nel divieto fatto all' istitutore di esercitare le sue funzioni nella scuola cui era addetto, ma nella sottrazione di tante giornate di stipendio, quanti sono i giorni della pnnizione, pur continuando l' obbligo dell' insegnamento. Essa è di tre gradi:

Quella del primo grado si estende da uno a quindici giorni;

Quella del secondo da quindici giorni ad un mese;

Quella del terzo da un mese a tre.

ART. 37.

Le pene sono pronunziate dal Consiglio di Amministrazione su proposta di uno dei suoi membri.

ART. 38.

Qualunque governatore in caso di urgenza potrà sospendere provvisoriamente senza determinare il grado della sospensione, e riserbandosi farne rapporto al Consiglio nella più prossima tornata, quel maestro, che non possa senza grave inconveniente continuare nelle sue funzioni per casi non previsti dal presente regolamento.

ART. 39.

Quel funzionario delle scuole, il quale non sia stato mai punito, non potrà in regola generale, salvo casi eccezionali, riservati alla prudenza del Consiglio, aver punizione più grave della censura.

Similmente colui il quale non sia stato mai sospeso, subirà, dovendoglisi infliggere qualche sospensione, quella del primo grado.

Anche in massima generale è stabilito, che dopo due censure, per una terza mancanza che meritasse la censura, non ne sia inflitta una terza, ma invece di questa, la sospensione di primo grado, dopo due sospensioni di primo grado quella di secondo, dopo due di secondo quella di terzo.

Son fuori di questa regola generale le mancanze contro l'onore e contro i buoni costumi, per le quali il maestro può essere, ancorchè non mai censurato, punito col massimo delle sospensioni, e, se occorre, con la destituzione.

ART. 40.

La destituzione ha anche luogo di pieno diritto per la mancanza che segue a due mancanze di terzo grado.

ART. 41.

Chi è punito non potrà mai far domanda o reclamo relativo alla punizione stessa, se non dopo avere scontata questa.

TITOLO X.

Disciplina delle scuole

ART. 42.

I professori ed i monitori di classe debbono, all' entrata degli alunni nelle scuole, trovarsi al loro posto.

ART. 43.

Nelle scuole, durante il tempo delle lezioni o concerti, dovrà serbarsi il più rigoroso silenzio.

ART. 44.

È proibito agli allievi di parlare nelle scuole il dia-

letto, ed i professori di ciascuna classe ne debbono dar loro costantemente l'esempio.

ART. 45.

Senza il permesso del maestro nessun alunno potrà parlare dal suo posto od abbandonarlo.

ART. 46.

È proibito ai maestri di dare del *tu* agli alunni e famigliarizzarsi con essi; nonpertanto debbono mostrare sempre di pregiarli ed amarli.

ART. 47.

Il comandante militare, o, dove questo ufficio abbia diverso nome, il direttore dello Stabilimento o direttrice o superiore o rettore, è specialmente incaricato di vegliare al buono andamento della disciplina scolastica.

Egli, per mancanze disciplinari, potrà infliggere agli alunni le pene che crederà convenienti secondo il regolamento.

ART. 48.

In conseguenza di tale disposizione, il comandante militare, o chi con altro nome sia preposto alla disciplina dello Stabilimento, può, sempre che il voglia, entrare nelle classi ed assistere alle lezioni.

Gli è però espressamente vietato ingerirsi menomamente in tutto ciò che non riguarda la disciplina.

ART. 49.

Qualora il maestro creda che il comandante o direttore disciplinare, abbia invaso le attribuzioni di lui, o il comandante, o superiore locale disciplinare, creda lo stesso del maestro, è proibito, pena la sospensione di primo grado, il muoverne lamento l'uno all'altro, dovendo chi si creda leso farne rapporto al Governo per la propria via gerarchica.

ART. 50.

Ad ottenere che regni la disciplina nelle scuole, anche quando manchi un preposto alle stesse, è data facoltà al maestro, in caso di mancanza, punire l'alunno indisciplinato.

Questa pena che il maestro ha facoltà d'infliggere, è, per le scuole musicali maschili della Casa centrale, la consegna nello stabilimento da uno a quindici giorni, o la prigione semplice da uno ad otto giorni; per le scuole musicali femminili della Casa centrale, è la prigione da uno ad otto giorni; per le scuole musicali dei ciechi, le stesse pene prescritte per le scuole maschili della casa centrale, ma con la metà della durata.

Il maestro potrà infliggere questa punizione di sua autorità, e, perchè sia eseguita, ne darà avviso per iscritto al capo della disciplina dello Stabilimento, che è tenuto a farla eseguire, senza discuterne il perchè, del quale è giudice il governatore delegato.

ART. 51.

Quando poi sia presente nella scuola un'autorità disciplinare, nel caso d'insubordinazione al maestro, come di sconvenienza verso lo stesso, essa è obbligata punire con la prigione, la cui durata sarà determinata dal comandante (o direttore, direttrice, superiore o rettore) secondo il regolamento di disciplina.

La mancanza a quest'obbligo sarà severamente punita in seguito a reclamo del maestro stesso.

ART. 52.

L'inferiore dovrà astenersi da qualunque rimprovero, minaccia o lode in presenza di un superiore.

ART. 53.

Non si renderanno onori ad un superiore che entri nella scuola, quando sia in essa altri che è superiore a colui il quale entra.

TITOLO XI.

Ricompense

ART. 54.

Gli allievi che per tre mesi si saranno distinti e che inoltre faranno di sè bella mostra negli esperimenti trimestrali di esami, salvo il caso di punizione ed eccetto nelle scuole dei Ciechi, saranno fino al nuovo esame fre-

giati della medaglia di Censore, o, nelle scuole femminili, di un nastro che ne faccia le veci.

La medaglia di censore o il nastro si porterà dall'alunno solo nelle ore di scuola, e sarà in consegna del maestro della classe.

Il censore siederà accanto al maestro, invigilerà pel silenzio, ed aiuterà il maestro secondo le norme che questi crederà dargli.

ART. 55.

Nelle scuole maschili della casa centrale, dove il censore non sia già sotto uffiziale, durante il tempo di tal suo ufficio, ne avrà le insegne e la onorificenza.

TITOLO XII.

Studio Camerale

ART. 56.

Lo studio camerale avrà luogo sotto la sorveglianza degli alunni ripetitori, ciascuno per la sua classe, tutti dipendenti dal primo alunno ripetitore.

ART. 57.

Il consegnatario degli istrumenti lo coadiuverà per la buona manutenzione de' libri e degli strumenti.

ART. 58.

Saranno presenti allo studio camerale uno o più sottoprefetti, secondochè il comandante crederà opportuno.

APPENDICE

AL REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE DI MUSICA

ART. 1.

Il direttore è responsabile dell'esecuzione dei regolamenti, ed egli perciò risponde al Governo delle irregolarità che si notino, sempre che non mostri d'averne già fatto rapporto, o d'avere già punito gli autori, se il punirli è nelle sue facoltà.

ART. 2.

Il direttore generale visiterà ogni mese nella prima settimana gli strumenti dello Stabilimento centrale e il direttore dell'orchestra quelli dell'Ospizio, e, in caso di novità, faranno inchiesta sommaria per iscovrirne la cagione e ne faranno rapporto al governatore delegato.

ART. 3.

I maestri dovranno trovarsi al loro posto almeno 5 minuti prima dell'entrata degli alunni in classe, ed uscirne quando i capi di compagnia saran venuti a ricondurne quelli.

Appena cominciate le classi, il foglio di presenza sarà subito spedito dal direttore, e nella sua assenza dal segretario della direzione al governatore di settimana.

Il prefetto delle scuole vigilerà la porta principale e non permetterà che alcun estraneo venga a disturbare i maestri nell'esercizio delle loro funzioni.

Tanto l'entrata, quanto l'uscita dalle classi, sarà annunziata dal rullo di tamburo.

ART. 4.

I maestri della classe di elementi di lèttura e scrittura musicale e quello della classe di armonia e contrappunto, dovranno lasciare ogni giorno di lezione un còmpito per lo studio camerale, esigendo che venga eseguito con la osservanza alle regole di ortografia musicale e con la maggiore possibile nettezza.

Ciascuno dei maestri curerà, che i còmpiti da lui corretti sieno posti in netto dagli alunni in ordine di data, sur un grande quaderno che verrà somministrato dal consegnatario in ciascun mese, ed avrà sulla sua covertura la menzione del mese nel quale è stato eseguito.

I còmpiti corretti, una al quaderno grande cifrato dal maestro, saranno consegnati al direttore delle scuole, il quale darà i primi al consegnatario per essere quindi restituiti agli alunni sulla loro richiesta, e farà custodire i secondi nell'archivio musicale disposti e registrati in appositi scaffali.

ART. 5.

Tutti i maestri d'istrumento cureranno di dividere l'inseguamento in quattro anni scolastici ed uno di perfezionamento, segnando nel libretto di presenza delle classi il nome degli alunni per ordine di primo anno, secondo, terzo, quarto e perfezionamento.

ART. 6.

Ciascuna classe, oltre il maestro titolare, o l'aggiunto, o l'alunno ripetitore, avrà un censore, la cui nomina sa-

rà fatta dal Direttore generale, a voce, sulla proposta del maestro, il quale dovrà chiamare a questo uffizio l'alunno che fra tutti si distingua per studio costante e condotta lodevole.

Il censore oltre le attribuzioni conferitegli dall'articolo 42 del Regolamento sarà anche vice-consegnatario, cioè avrà in consegna effettiva il materiale scolastico, dipendendo per tale ufficio immediatamente dall'archivista consegnatario. A tale oggetto avrà la custodia dei libri, od altro, ed un armadio, del quale terrà con sè la chiave.

ART. 7.

Il consegnatario ha facoltà di visitare, quantunque volte a lui piaccia, gli oggetti depositati, o somministrati, ed ove noti mancanze o' depreziamenti, farne avvertito il direttore generale.

Se risulti che tali mancanze e depreziamenti sieno avvenuti per negligenza del vice-consegnatario, il direttore generale lo destituirà dall'ufficio di censore, nominando in sua vece un nuovo censore, oltre le più gravi pene disciplinari, che, constatandosi colpa, il governatore potrebbe infliggergli in seguito al rapporto del direttore.

ART. 8.

Nessun alunno potrà ottenere permesso di recarsi in famiglia fuori dello Stabilimento salvo nei mesi delle licenze ordinarie, senza un beneplacito in iscritto dal maestro della Classe, che vistato dal direttore generale, sarà consegnato da quest'ultimo, perchè abbia il suo risultamento, al sig. comandante la disciplina.

ART. 9.

I maestri avranno la diligenza di segnare sul registro quotidiano i punti di studio e di condotta dei loro alunni, ed in fine di ciascun mese, lo consegneranno, dopo averne ricavata la media, al segretario della direzione.

ART. 10.

Agli alunni manchevoli, sia nello studio, sia nella condotta, il maestro potrà infliggere, a seconda dei casi, le punizioni seguenti:

Per gli alunni ripetitori o censori:

1. La sospensione da otto a quindici giorni,
2. La sospensione da 15 a 30 giorni.

La esonerazione dall'ufficio, non potrà essere inflitta, che dal direttore generale sulla proposta del maestro.

Per gli altri alunni:

1. Un' ammonizione riservata del maestro.
2. Un'ammonizione in classe dello stesso.
3. Un' ammonizione riservata del direttore generale.
4. Un'ammonizione in classe dello stesso.
5. Il diniego del beneplacito per l'uscita.

ART. 11.

Nei casi di offesa alla morale o d'irriverenza alla persona del maestro, questi potra infliggere, a qualunque degli alunni, la pena di prigionia semplice da uno ad otto giorni, riserbando facoltà al comandante ed al governo di accrescere la pena, se ne sarà il caso.

ART. 12.

Le lezioni nella casa centrale cominceranno alle ore 10 1|2 a. m. e termineranno alle 12 1/2 p. m., nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Negli altri Stabilimenti saranno dalle 10 alle 12.

ART. 13.

Le pruove della banda si terranno nei giorni di lunedì, mercoledì, e venerdì, dalle ore 2 alle 4 p. m. Le pruove dell'orchestra saranno dalle ore 5 pom. alle ore 7 nei giorni di martedì e venerdì.

ART. 14.

Lo studio camerale nei giorni dispari comincerà alle 10 1|2 a. m. per terminare all'1 1|4 p. m. Nei giorni pari si farà dalle ore 1 alle 3 3|4 p. m.

L'orario delle lezioni, pruove e studio musicale, sarà affisso in tutte le sale della scuola di musica.

ART. 15.

Sarà cura dei sorvegliatori di suddividere lo studio camerale in quattro periodi di mezz'ora ciascuno, ponendo l'intervallo di un quarto d'ora di riposo tra ciascuno di detti periodi.

ART. 16.

Il massimo degli alunni per ciascuna classe è fissato

a 12, salvo per le classi di ottone, nelle quali è fissato a 20, e per quelle di elementi di lettura e scrittura musicale, in cui l'insegnamento dovendo essere collettivo, il numero degli alunni sarà indeterminato.

Alla porta di ciascuna classe sarà affisso l'elenco nominativo degli alunni della classe medesima sottoscritto dal maestro.

ART. 17.

Gli alunni che negli esami trimestrali ed annuali si distingueranno nel proprio strumento, dietro avviso del maestro della classe e coll'assenso del direttore generale, al cominciare del nuovo anno scolastico passeranno a titolo di premio, nella scuola di armonia e contrappunto.

ART. 18.

Gli alunni che negli esami trimestrali ed annuali, tanto nello studio dell'istrumento, quanto in quello d'armonia e contrappunto, riporteranno il massimo dei punti, dietro avviso dei singoli professori e coll' assenso del direttore, saranno immediatamente nominati ripetitori ai propri maestri, e potranno sostituirli in caso di assenza, o perchè le classi abbiano un numero di alunni maggiori di 22, sempre se il direttore lo crederà necessario.

Essi, di diritto, passeranno al cominciare del seguente anno scolastico allo studio della partizione e direzione di banda, senza essere obbligati all' esperimento richiesto dal comma 6 dell' art. 15 del regolamento generale.

ART. 19.

L'alunno che si distinguerà sovra tutti gli altri nello studio dell'istrumento, armonia e contrappunto, partizione e direzione di banda, sarà dal direttore generale nominato con lettera ufficiale vistata pure dal governatore delegato, primo alunno ripetitore; potrà, in caso di assenza, sostituire il direttore della banda nel concertare e dirigere questa, tanto nello Stabilimento, che nei servigi musicali a pagamento o senza, prendendo la paga che spetterebbe al direttore per detti servizi.

ART. 20.

Ogni alunno deve possedere l'istrumento con i relativi metodi: gli alunni a pagamento dovranno fornirsene a proprie spese, altrimenti non saranno ammessi alle scuole di musica.

ART. 21.

Mezz'ora prima della lezione o dello studio, gli alunni si condurranno a prendere l'istrumento nel deposito, ove lo restituiranno all'ora indicata, ben pulito da saliva, la quale nuoce alla buona manutenzione di essi.

ART. 22.

Possono gli alunni non a pagamento, possedere carte metodi ed istrumenti propri e conservarli sempre presso di loro, come gli alunni a pagamento.

ART. 23.

Gli alunni informeranno i propri maestri dei loro bisogni musicali, e questi alla lor volta il direttore generale.

ART. 24.

Gli alunni entreranno ed usciranno dalle scuole, dalle sale di concerto e di studio, accompagnati da un prefetto, in ordine militare, e sempre dopo battuto il segno delle lezioni, concerto o studio.

ART. 25.

È vietato agli alunni girare per i corridoi ed accompagnare i maestri fino alla porta dell'Albergo.

Essi saluteranno i propri superiori e maestri, sempre militarmente.

ART. 26.

Ogni trimestre il direttore generale procederà agli esami di classe, prendendo esatte nozioni dei risultati.

ART. 27.

Nel settembre, secondo gli ordini del governatore delegato, si procederà, coll'intervento dei direttori e maestri dell'Albergo e Stabilimenti annessi, agli esami finali di passaggio per ciascuna classe, ai quali saranno invitati il direttore e professori del Real Collegio di musica, altri maestri della città, e le famiglie degli esaminandi.

ART. 28.

Ai soli maestri estranei al Pio istituto, costituiti dal governatore stesso in Giurì, sarà dato giudicare dei risultati finali degli esami scolastici, ed aggiudicare i premi agli alunni meritevoli.

ART. 29.

Il direttore generale farà al Governo locale un particolareggiato rapporto del risultato degli esami, indicando quali alunni debbano essere promossi alla classe seguente, e quali ripetere il corso.

Egli potrà anche proporre, ove fosse necessario, quei provvedimenti che gli parranno adatti a migliorare l'indirizzo generale dell'insegnamento.

ART. 31.

È vietato espressamente ai maestri ed altre persone che intervengono agli esami scolastici finali, di dare segni d' approvazione e disapprovazione, per non prevenire le idee del Giurì, che spesse volte potrebbero essere, ed a ragione, contrarie a quelle della maggioranza.

Di questa disposizione il presidente del Giurì darà lettura all'assemblea al cominciare di ciascuna tornata, innanzi di procedere agli esami.

Il governatore, prendendo in considerazione il rapporto del Giurì e quello del direttore, deciderà sulle costui proposte, e darà provvedimenti che saranno stati giudicati opportuni dal Consiglio di governo da lui informato.

ART. 32.

Agli esami finali seguiranno due saggi musicali, concerti o accademie, coll' intervento di tutto il corpo insegnante del Reale Albergo e Stabilimenti riuniti; e di coloro che il governo crederà invitare.

ART. 33.

Il direttore generale non potrà mai riunire l'orchestra alla banda, o parte dell'una a parte dell'altra, se non in seguito a speciale autorizzazione del governatore delegato.

ART. 34.

L'organizzazione della Banda sarà la seguente :
Due grandi flauti
Due ottavini
Due oboe
Due piccoli clarinetti
Otto grandi clarinetti
Sei saxfoni
Un saxhorn soprano
Tre saxhorns contralti
Tre cornette a pistoni
Tre trombe a sei pistoni
Quattro corni
Tre saxhorns alti
Due saxhorns baritoni
Quattro tromboni a sei pistoni
Quattro saxhorns bassi a quattro cilindri
Due saxhorns contrabbassi in Si bemolle

Un saxhorn contrabbasso in Mi bemolle
Una grancassa
Un paio di piatti
Una rollante
Totale, senza contare il direttore, 55 musicanti.

ART. 35.

Gli alunni che formano la così detta Bassa Banda, debbono essere presi tra i più provetti della scuola di grammatica, e che non facciano parte della banda; appena entreranno in questa, saranno sostituiti da altri.

ART. 36.

Ogni classe avrà un leggio mobile.

Le scuole di elementi, lettura e scrittura musicale, e quella di armonia e contrappunto, avranno anche lavagne con righi e senza, ad uso delle loro esercitazioni.

Quest'ultima avrà pure un pianoforte.

ART. 37.

Gli alunni che si saranno sempre distinti nello studio e condotta, al tempo della loro uscita dall' albergo avran dritto ad un certificato del direttore generale vistato dal governatore delegato, col bollo dell'amministrazione, che comprovi il valore artistico acquistato nei diversi rami dell'arte.

TITOLO II.

Disposizioni transitorie

ART. 1.

Fino a che non sarà possibile di acquistare gl' istrumenti di nuova invenzione, contemplati nello specchietto dell' articolo 34, la Banda potrà essere formata nel modo seguente :

Due grandi flauti
Un flauto — Mi bemolle
Un ottavino — Mi bemolle
Un quartino — Mi bemolle
Otto clarinetti — Si bemolle
Due oboe
Due biucoli in Si bemolle
Due cornette 1ª e 2ª in La bemolle
Due trombe in Mi bemolle
Due clavicorni cantabili tenori in Si bemolle
Quattro corni in Fa
Tre trombe basse d'accompagaamento in Si bemolle
Due bombardoni in Mi bemolle
Due elincon contrabbassi in Si bemolle
Una grancassa
Due paia di piatti
Una rollante
Un tamburo
Totale, senza contare il direttore, 39 musicanti.

ART. 2.

Tutti gl'istrumenti che attualmente sono posseduti dall'Albergo e Stabilimenti riuniti, cominciando dalla scuola centrale, saranno a poco a poco abbassati ed accordati alle vibrazioni del diapason normale, ed i nuovi istrumenti da acquistarsi, saranno pure accordati al medesimo diapason.

Visto — Approvo — Il gov. delegato
R. De Zerbi.



